



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04413 DEL DEPUTATO ASCARI (res. n. 432 del 20 febbraio 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante riferisce della vicenda, riportata dalla stampa, di una donna alla quale sarebbe stata diagnosticata, dal consulente tecnico nominato dal Tribunale, una "sindrome puerperale" ed il cui diritto di visita nei confronti del figlio minore avrebbe subito significative limitazioni per iniziativa dei servizi sociali incaricati dall'Autorità giudiziaria competente.

L'onorevole rinnova, dunque, anche in questa sede la richiesta - già veicolata in precedenti atti di sindacato ispettivo di analogo tenore - per l'adozione sia di iniziative normative tese a scongiurare il pericolo che *"nell'ambito delle decisioni di affido e diritto di visita, non assumano rilevanza valutazioni medico-legali che non siano fondate su criteri scientifici e linee guida validate dalla comunità scientifica"*, sia di iniziative atte ad avviare un monitoraggio delle attività dei consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto il regime di affidamento dei minori e la regolamentazione del relativo diritto di visita.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha,

dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente del Tribunale di Padova.

Trattandosi di vicenda che coinvolge un soggetto ancora minorenni nonché la condizione soggettiva di una delle parti del procedimento e dunque informazioni da reputarsi non ostensibili, in proposito si ritiene di poter riferire soltanto che il caso è stato trattato in modo molto approfondito dall'Autorità giudiziaria competente e che le informazioni riferite dall'interrogante come riportate dalla stampa ivi citata non rispecchiano in maniera fedele gli atti procedimento, né quanto alle risultanze della consulenza tecnica né quanto al decum dei provvedimenti poi assunti dal Tribunale; provvedimenti che hanno, peraltro, trovato conferma anche in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello.

Ciò detto, pare opportuno ribadire anche in questa sede che il Legislatore delegato, nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, ha provveduto a recepire gli approdi cui era giunta la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere in presenza di comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della cd. teoria dell'alienazione parentale (Ordinanza n. 9691 del 2022).

In particolare, al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni

e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Ciò essendo l'attuale stato dell'arte normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo sul tema indicato dall'interrogante.

Quanto poi all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, pure auspicata dall'interrogante, basti ribadire anche in questa sede che – come noto - il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.

In particolare, l'art. 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia prevede che *“il Capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti”*, aggiungendo, al terzo comma, che *“il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari”*.

Il successivo art. 10 dispone, poi, che *“se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'Ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare”*.

Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato Generale accerti la regolarità e la conformità alle

norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i “servizi” svolti dagli uffici giudiziari.

Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell’andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell’Ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (cfr. art. 10 legge n. 1311 del 1962).

Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell’esercizio dei suoi poteri di “alta vigilanza” ex citato art. 13 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all’Ispettorato Generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.

A ciò si aggiunga che l’Ispettorato Generale, nell’ambito della sua attività cd. “interna”, è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.

Il sistema congeniato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell’applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all’atto di sindacato ispettivo in oggetto.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)